

Staff di Direzione – Servizio per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività formativa

Repertorio DDA n. 3800 del 17 luglio 2006

Protocollo		
Titolo I	Classe 3	Fascicolo
N°47090	del 17 luglio 2006	
UOR	CC	RPA

Visto il D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165;

Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto università ed in particolare l'art. 4 comma 2 lettera e;

Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto università ed in particolare l'art. 6 comma 3 lettera a;

Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto università ed in particolare l'art. 45;

Visto il CCNL 13 maggio 2003 del comparto università relativo al biennio economico 2000-2001;

Visto il CCNL 27 gennaio 2005 del comparto università ed in particolare l'art. 28 comma 8;

DECRETA

E' emanato il "regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo".

Il presente decreto sarà affisso all'albo e pubblicato nel sito WEB dell'Ateneo.

Il Direttore amministrativo *f.to. Mario Giannone*



Staff di Direzione – Servizio per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività formativa

REGOLAMENTO PER I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(Emanato con Decreto del Direttore Amministrativo nº 3800 del 17 Iulio2006)



Staff di Direzione – Servizio per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività formativa

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

- 1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'Università degli Studi di Palermo con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, appartenente al comparto Università, escluso quello con qualifica dirigenziale e quello in servizio presso l'azienda ospedaliero universitaria policlinico "Paolo Giaccone", quest'ultimo destinatario di un distinto regolamento.
- 2. Nelle more della definizione delle norme attuative dei criteri d'attribuzione dei crediti formativi ai sensi dell'art. 45, comma sei, del CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 1998-2001 l'Università degli Studi di Palermo adotta il presente Regolamento, con il quale si definisce la nozione di Credito Formativo Professionale (CFP), le relative modalità d'acquisizione, le tipologie d'attività formative che possono condurre all'acquisizione di CFP da parte del personale tecnico e amministrativo, conformemente a quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università.

Art. 2

Nozione di credito formativo professionale

- Un Credito Formativo Professionale corrispondente ad un'azione formativa, è stabilito in 20 ore di attività complessivamente dedicata, di cui almeno il 70% di formazione quidata.
- 2. Nel calcolo del credito formativo professionale si tiene conto, per la parte relativa alla formazione guidata, solo delle ore di freguenza effettiva.
- 3. Il CFP è espresso in valore numerico decimale.
- 4. La partecipazione ad una singola attività formativa può comportare l'acquisizione di diverse tipologie di competenza.

Art. 3

Modalità di acquisizione dei Crediti Formativi Professionali

1. Le attività formative che permettono l'acquisizione di CFP sono quelle incluse nel piano annuale della formazione o riconosciute congrue dal Comitato per la pianificazione e il monitoraggio della formazione del personale di cui all'art. 4 del Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del medesimo Regolamento.



Staff di Direzione – Servizio per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività formativa

2. La frequenza ai corsi di formazione, obbligatori o facoltativi, purché prevedano modalità di valutazione dell'apprendimento, dà luogo a crediti formativi valutabili ai fini delle progressioni.

Art. 4

Valutazione di Credito Formativo Professionale

- 1. Il CFP si acquisisce a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento. La valutazione è, di norma, individuale e consiste in una verifica basata su colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test. La valutazione dell'apprendimento può avvenire nel corso dell'attività formativa stessa.
- 2. Il livello qualitativo dell'apprendimento raggiunto è espresso mediante un punteggio, o un giudizio sintetico equivalente, non inferiore a 6/10.
- 3. Non dà luogo all'acquisizione di CFP la partecipazione a convegni, conferenze e seminari, e/o ad attività formative che non prevedano alcuna forma di valutazione dell'apprendimento.
- 4. Il credito ha validità quinquennale decorrente dalla data di certificazione dell'acquisizione. Tale validità può essere ulteriormente prolungata qualora il dipendente dimostri l'aggiornamento e/o l'utilizzo effettivo delle competenze relative al credito acquisito.
- 5. In deroga al comma precedente, ai soli fini delle progressioni, il credito formativo utilizzato per il superamento di una progressione economica e per il superamento di una progressione verticale, non è più spendibile per ogni altra progressione. Il credito non utilizzato rimane comunque valido.

Art. 5

Strutture accreditate

- 1. L'attività formativa che determina l'acquisizione di CFP può essere organizzata dall'Amministrazione universitaria, da soggetti consorziati o convenzionati, nonché da soggetti esterni accreditati.
- 2. L'accreditamento avviene previa verifica da parte dell'Amministrazione per il tramite della struttura che istituzionalmente è deputata all'organizzazione della formazione del personale della sussistenza in capo al soggetto organizzatore dei seguenti requisiti minimi:
 - a) Comprovata esperienza pluriennale nel campo della formazione, di cui almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni;



Staff di Direzione – Servizio per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività formativa

- b) Documentata competenza nel settore a cui l'attività formativa fa riferimento;
- c) Livello professionale dei formatori, che devono essere di accertata competenza ed esperienza alternativamente comprovata da:
 - docenza universitaria in discipline relative alle materie trattate nell'attività formativa:
 - iscrizione ad albi ed associazioni professionali da almeno tre anni;
 - esperienza formativa e/o professionale certificata nel settore a cui l'attività formativa fa riferimento.
- d) Utilizzo di adeguate modalità di valutazione dei processi di apprendimento;
- e) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria;
- f) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di aule multimediali attrezzate.

Art. 6

Certificazione dei Crediti Formativi Professionali

- 1. I CFP acquisiti dal personale tecnico e amministrativo sono certificati mediante un apposito documento, rilasciato dal Direttore Amministrativa a seguito dell'acquisizione delle informazioni prescritte per l'aggiornamento dell'anagrafe della formazione, nel quale sono indicati per ogni evento formativo frequentato: la durata del percorso formativo, le relative modalità di svolgimento, la valutazione finale, la tipologia di competenze acquisite, il numero di CFP corrispondenti all'attività formativa, nonché l'eventuale qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta.
- 2. Tale certificazione costituisce parte integrante del libretto curriculare della formazione professionale, documento che, conformemente alle indicazioni dei CCNL del personale del comparto Università, certifica le esperienze di apprendimento effettuate dal singolo dipendente in ambito lavorativo.

Art. 7

Norme transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento con il quale il Direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo provvederà alla sua emanazione. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni e i Regolamenti interni, nonché gli accordi negoziali stipulati in sede locale, o le parti di essi, in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legali e contrattuali vigenti, nonché alle disposizioni applicabili al comparto Università.